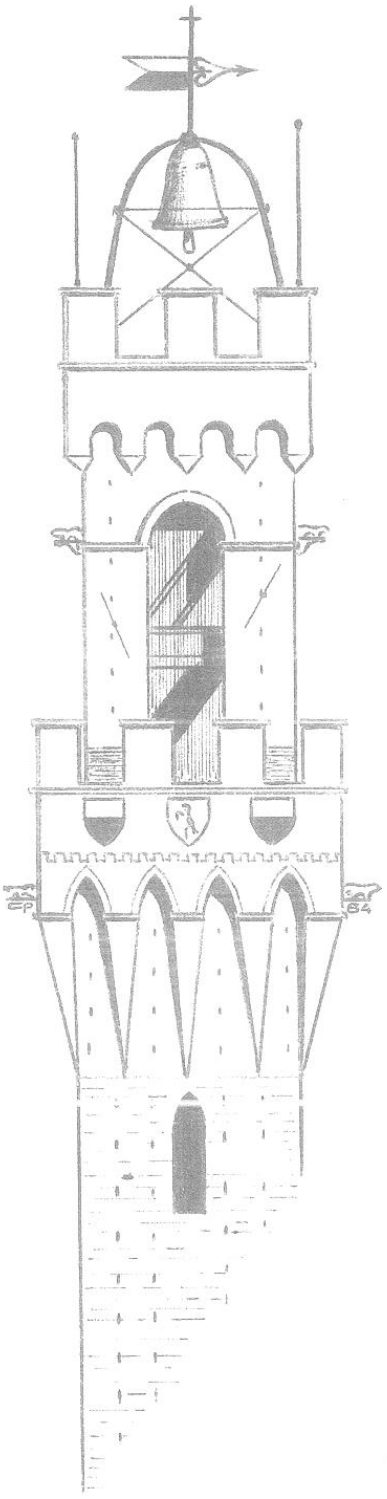

REGOLAMENTO

DEL S.A.B. F.A.B.I. DI SIENA E PROVINCIA

(Approvato dal CDP in data **19 marzo 2024**)

(In corsivo gli articoli dello Statuto Nazionale aggiornato **XXI Congresso Nazionale tenutosi a Roma dal 5 al 9 marzo 2018**)

CAPITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO

Art. 1

Il Sindacato Autonomo Bancari (S.A.B.) F.A.B.I. di Siena e provincia, è costituito come associazione sindacale dei lavoratori a tutela dei loro interessi nel campo del lavoro, della previdenza e della assistenza sociale. Possono essere iscritti alla F.A.B.I. le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi di Aziende o Enti privati e pubblici che svolgono attività rientranti nel settore del credito, ovvero strumentali e/o assimilabili al credito, a quello finanziario e della riscossione tributi, nonché i Pensionati o i soggetti in attesa di pensione e/o Esodati.

> *Art.33*
>
> *Il Sindacato Autonomo Bancari è costituito come associazione fra i soggetti di cui all'art. 1 a tutela dei loro interessi nel campo del lavoro della previdenza e dell'assistenza sociale e col preciso scopo di attuare un progressivo miglioramento della loro condizione sociale. La sua opera si armonizza con gli indirizzi e le direttive della F.A.B.I. Ferma restando la loro autonomia di iniziativa sindacale, amministrativa ed organizzativa, per le materie disciplinate dalle norme del presente Statuto, i S.A.B. costituiti sono strutture decentrate - in forma associativa - della Federazione Autonoma Bancari Italiani*

Art. 2

Il S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia è organismo avente personalità ed amministrazione propria. Ferme restando l'autonomia di iniziativa sindacale, amministrativa ed organizzativa, il S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia è costituito inscindibilmente nell'ambito della F.A.B.I., della quale è struttura decentrata a forma associativa.

Art. 3

La sua sede non può essere in comune con quella di partiti o di movimenti aventi finalità politiche. E' vietata la costituzione al proprio interno di correnti organizzate di carattere partitico, politico o confessionale, o movimenti ad essi riconducibili.

> Art.34
> Il Sindacato Autonomo è organismo unitario avente personalità ed amministrazione propria, nell'ambito della F.A.B.I., con le funzioni di cui all'articolo precedente. La sua sede non può essere in comune con quella di un partito politico o di istituzioni riconducibili a partiti politici. Può essere solo assoggettato a controlli e verifiche da parte della Federazione al fine di assicurare il rispetto del presente Statuto.

Art. 4

Il S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia è costituito ed ha sede a Siena ed opera in armonia con la Federazione per il perseguimento degli obiettivi sociali comuni al mondo del lavoro.

> *Art.36*
> *Il Sindacato Autonomo viene costituito, di norma, nel capoluogo di provincia; potrà in casi particolari costituirsi anche in altre località della provincia, dietro approvazione del C.D.C. e su proposta del Comitato Regionale competente per territorio, salvo naturalmente quanto previsto dall'art. 54 delle «Disposizioni Varie e Transitorie». I nuclei periferici di piazze non capoluogo di provincia che intendessero costituirsi in S.A.B. dovranno ottenere l'approvazione del C.D.C., sentito preventivamente il parere del S.A.B. di provenienza e del Comitato Regionale.*

Art. 5

Il lavoratore è iscritto, ad ogni effetto, alla F.A.B.I. tramite il S.A.B. F.A.B.I. di Siena e Provincia quale struttura territorialmente competente con riferimento al luogo di lavoro oppure, per i Pensionati , **i Superstiti e** i soggetti in attesa di pensione e/o Esodati, alla residenza dell'associato o all'ultimo luogo di lavoro e/o di incarico sindacale.

> ***Art.1***
> ***È costituita la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.), Associazione dei Sindacati Autonomi Bancari d'Italia. La F.A.B.I. è retta dalle leggi e dai regolamenti in vigore e dalle disposizioni del presente Statuto. La F.A.B.I. è apartitica e aconfessionale. Possono essere iscritti alla F.A.B.I. le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, in servizio presso Aziende o Enti Privati e Pubblici, che svolgono attività rientranti nel settore del credito, ovvero strumentali e/o assimilabili al credito, a quello finanziario e della riscossione tributi, che abbiano versato i contributi nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale. Possono essere altresì iscritti alla F.A.B.I., secondo i criteri di cui sopra, i pensionati, i soggetti in attesa di pensione e/o esodati, i titolari di trattamenti di disoccupazione e assimilati, i familiari superstiti. L'iscrizione è ad ogni effetto alla Federazione Autonoma Bancari Italiani e viene effettuata per il tramite del S.A.B., quale struttura territorialmente competente con riferimento al luogo di lavoro, oppure per i pensionati, i superstiti e i soggetti in attesa di pensione e/o esodati, alla residenza dell'associato o all'ultima sede di servizio e/o di incarico sindacale. L'iscritto alla F.A.B.I., che per qualsiasi motivo modificasse stabilmente il suo luogo di lavoro, entra automaticamente a far parte degli iscritti del S.A.B. territorialmente competente.***

Art. 6

L'iscrizione non può essere rifiutata a meno che il C.D.P. ne rilevi l'incompatibilità con le finalità perseguite dalla F.A.B.I. o motivatamente la ritenga lesiva del prestigio della F.A.B.I. stessa.

Art. 7

Il S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia svolge i seguenti compiti:

- prepara e stipula, unitamente alle R.S.A. interessate, gli accordi provinciali e/o aziendali con riferimento alla sua competenza territoriale;
- proclama lo stato di agitazione e lo sciopero di carattere provinciale o aziendale, unitamente alle R.S.A. interessate;
- assiste con i mezzi più opportuni i lavoratori nelle controversie di lavoro;
- studia ed elabora attività a favore dei propri associati;
- mantiene i necessari contatti con Organismi, Enti, Pubbliche Autorità, al fine di promuovere le attività idonee al soddisfacimento delle esigenze degli associati;
- svolge assidua opera di proselitismo, anche attraverso la divulgazione tra i lavoratori di stampa, documentazione e volantini;
- promuove e sostiene, con i mezzi idonei, l'attività delle varie R.S.A.;
- mette in esecuzione le disposizioni e le direttive assunte dalla F.A.B.I.

> *Art. 39*
> *Il Sindacato Autonomo svolge i seguenti compiti:*
> - *prepara e stipula gli accordi collettivi e/o integrativi aventi carattere provinciale e quelli aziendali per i lavoratori delle aziende operanti nella sola provincia, in armonia con gli indirizzi e le direttive della Federazione;*
> - *mette in esecuzione le disposizioni della F.A.B.I. in caso di stato di agitazione e/o di sciopero a carattere nazionale o interregionale;*
> - *proclama lo stato di agitazione e lo sciopero di carattere provinciale od aziendale in uno con le Rappresentanze Sindacali Aziendali interessate (e ne determina le modalità relative) quando sia reso necessario da particolari situazioni locali;*
> - *attua tutte le disposizioni e le direttive della F.A.B.I.;*
> - *assiste con i mezzi più opportuni i lavoratori in ogni controversia di lavoro;*
> - *studia e svolge ogni attività in ogni campo a favore dei soggetti di cui all'art. 1;*
> - *mantiene i necessari contatti con le pubbliche autorità della Provincia e con gli Enti locali ed assistenziali;*
> - *cura la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le esigenze particolari dei propri iscritti.*

Art. 9

Il patrimonio del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia è costituito dai beni mobili **ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, ecc., pervengano al S.A.B** e dai valori finanziari accantonati.

> *Art.38*
> *Il patrimonio del S.A.B. è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, ecc., pervengano al S.A.B., nonché dalle somme accantonate a qualsiasi scopo fino al loro utilizzo. Le entrate*

del S.A.B. sono costituite dall'ammontare dei contributi degli iscritti e da qualsiasi altra somma che possa pervenirgli a qualsiasi titolo. Ove per decisione congressuale venga deliberato lo scioglimento della F.A.B.I., ogni S.A.B. ha facoltà di decidere autonomamente del proprio patrimonio, nel rispetto delle apposite delibere degli organi statutari del S.A.B..

Art. 10

Le entrate del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia sono costituite dai contributi degli iscritti e dalle somme che a qualunque titolo gli dovessero pervenire.

CAPITOLO II

ORGANISMI DEL SAB FABI SIENA

Art. 11

Gli organi del S.A.B. F.A.B.I. sono:

- il Congresso Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- la Segreteria Provinciale.

> *Art.40*
> *Gli organismi del Sindacato sono:*
> - *il Congresso;*
> - *il Consiglio Direttivo;*
> - *la Segreteria.*
>
> *Il S.A.B. dovrà periodicamente convocare il Congresso degli iscritti, di norma ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche provinciali e regionali di competenza e per la elezione dei Delegati al Congresso Nazionale.*

IL CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 12

Il Congresso Provinciale è l'organo massimo del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia. Esso viene convocato, di norma, ogni 4 anni in concomitanza all'elezione dei delegati al Congresso Nazionale della F.A.B.I. e i Delegati Fissi ai Consigli Nazionali (art.18 Statuto Federale Nazionale).

> ***Art.18***
> ***Il Consiglio Nazionale è composto da:***
> ***a. i rappresentanti dei SAB nella misura di uno ogni 400 iscritti o frazione. Il Congresso Provinciale elegge il 50% dei rappresentanti dei S.A.B. con arrotondamento dell'eventuale frazione all'unità inferiore, secondo le modalità di elezione contenute nei rispettivi regolamenti elettorali dei congressi provinciali. Per i SAB fino a 400 iscritti, l'unico rappresentante viene sempre eletto di volta in volta dal C.D.P. In caso di decadenza di un consigliere eletto nel Congresso Provinciale si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il C.D.P. dovrà comunque completare la propria delegazione eleggendo i restanti delegati, di norma, tra i componenti il C.D.P. stesso. Su richiesta anche di un solo componente del C.D.P., la delegazione sarà eletta a scrutinio segreto con votazione non superiore ai 4/5 dei delegati. Di norma un segretario del S.A.B. farà parte della delegazione del proprio Sindacato.***
> ***b. i componenti del C.D.C.;***
> ***c. i componenti della Segreteria Nazionale;***
> ***d. un rappresentante per ogni coordinamento di settore e un rappresentante della F.A.B.I. pensionati.***

Tutti i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) con diritto di parola e di voto.

Art. 13

Il Congresso Provinciale può essere convocato, in via straordinaria, anche nell'intervallo, quando ne faccia richiesta, su mozione, la metà più uno dei componenti il C.D.P. o quando lo richieda più del 40% degli iscritti.

Art. 14

Il Congresso Provinciale:

- elegge i componenti il C.D.P. e se ordinario, i delegati al Congresso Nazionale della F.A.B.I. secondo le norme stabilite dai relativi regolamenti, così per i Delegati Fissi ai Consigli Nazionali;
- delibera sulle relazioni riguardanti l'opera svolta;
- determina gli orientamenti sindacali;
- approva le eventuali modifiche statutarie da presentare al Congresso Nazionale della F.A.B.I.

Art. 15

Per l'elezione alle cariche provinciali viene redatto dal C.D.P. uscente apposito "Regolamento per lo svolgimento del Congresso Provinciale". Emendamenti normativi -al vigente apposito Regolamento di cui sopra -possono essere apportati solo se approvati dai 2/3 dei componenti il C.D.P.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE (C.D.P.)

Art. 16

Il C.D.P. **del SAB di SIENA** è composto da:

a) 20 membri, eletti nominativamente dal Congresso Provinciale secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni;
b) ulteriori membri , fino ad un massimo di 5 , possono essere cooptati tra gli iscritti del SAB, per specifiche e motivate esigenze, dal C.D.P. con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto nel corso della durata del mandato.

Art. 23
Il C.D.C. è composto da:
57 membri, eletti nominativamente dal Congresso Nazionale secondo la graduatoria ottenuta nelle elezioni;
ulteriori membri, fino ad un massimo di sette, possono essere cooptati, per specifiche e motivate esigenze, dal C.D.C. con

maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto nel corso della durata del mandato.

Art. 17

In caso di cessazione di uno componente, il C.D.P. provvede alla integrazione **dello stesso secondo** l'ordine delle preferenze ottenute in sede di Congresso Provinciale dai non eletti. **In mancanza dei suddetti non eletti il C.D.P. coopta un membro tra gli iscritti del SAB con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.**

Art. 1**8**

Il C.D.P. viene convocato periodicamente dalla Segreteria Provinciale quando questa ne ravvisi la necessità oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne facciano esplicita richiesta; in ogni caso deve essere specificato l'OdG.

Art. **19**

Le riunioni del C.D.P. sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e le deliberazioni sono valide quando assunte dalla maggioranza dei presenti (ad eccezione delle casistiche espressamente previste dallo Statuto Federale).

Art. 2**0**

Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

Art. 2**1**

Le votazioni per l'elezione alle cariche avvengono sempre a scrutinio segreto.

Art. 2**2**

Il C.D.P. svolge i seguenti compiti:

- elegge, nel proprio ambito i componenti la Segreteria Provinciale;
- elegge, nell'ambito della Segreteria, il Segretario Coordinatore;
- indirizza e controlla l'opera della Segreteria Provinciale;
- attua le direttive e le disposizioni della F.A.B.I.;
- approva il rendiconto del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e Provincia, indirizza l'attività amministrativa, delegando alla Segreteria la normale gestione delle risorse;
- determina il piano di utilizzo dei permessi sindacali;
- discute e delibera sulle relazioni della Segreteria Provinciale;

- provvede, quando lo ritenga necessario alla sostituzione dei membri di Segreteria Provinciale
- elegge, in relazione a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Federale, i delegati ai Consigli Nazionali della F.A.B.I. o i partecipanti alle varie manifestazioni indette dalla F.A.B.I.
- nomina gli eventuali osservatori alle varie manifestazioni;
- proclama le azioni di lotta che si rendano necessarie, delegando alla Segreteria Provinciale in caso d'urgenza;
- delibera espressamente per contratti di locazione, per acquisti di rilevante importo, alienazioni, ecc.;
- provvede alle cooptazioni di cui al precedente art. 18 del presente Regolamento;
- delibera, inoltre, su ogni altro argomento attinente all'attività del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia, o demandato alle sue facoltà dalle norme del presente Regolamento o dallo Statuto della F.A.B.I.

Art.42

Il Consiglio Direttivo:

1. *elegge la Segreteria del S.A.B., con una maggioranza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, e svolge i compiti di cui all'articolo 39. L'espressione «pari ad almeno la metà più uno dei componenti il C.D.P. », deve intendersi come avente lo stesso significato di «pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti il C.D.P»;*
2. *discute e delibera sulle relazioni della Segreteria;*
3. *provvede, quando lo ritenga necessario, alla sostituzione dei membri della Segreteria;*
4. *delibera in merito alla proclamazione dello stato di agitazione e dello sciopero previsto dall'art. 39;*
5. *delibera sui Regolamenti interni del SAB ed approva, su proposta della Segreteria Provinciale, il Regolamento generale del SAB da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Centrale;*
6. *delibera provvedimenti relativi al servizio di cassa del S.A.B. ed ai contratti di locazione, acquisti, alienazioni ed appalti;*
7. *designa i propri rappresentanti in Commissioni e presso qualsiasi Ente;*
8. *determina, per il miglioramento funzionale e strumentale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, l'orientamento generale per la contrattazione integrativa aziendale e designa, nel quadro della composizione della delegazione prevista dalla vigente Convenzione per le Relazioni ed i Diritti Sindacali, i membri di propria competenza, precisandone il relativo mandato. Delega, per ordinaria amministrazione, parte di queste funzioni alla Segreteria;*
9. *istituisce, ove necessario, Commissioni e Dipartimenti tecnici, per il perseguimento dei propri compiti statutari, assegnando loro, di volta in volta, specifici incarichi e competenze.*

Art. 23

Il C.D.P. può, di norma all'inizio del proprio mandato, attribuire ad una Commissione interna, composta da almeno due iscritti alla FABI di Siena, la funzione di controllo formale; questi avranno il compito di verbalizzare le risultanze delle verifiche effettuate e comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo Provinciale gli eventuali rilievi amministrativi.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE

Art. 24

Il numero dei componenti la Segreteria Provinciale è determinato in occasione della prima riunione del C.D.P. dopo l'effettuazione del Congresso Provinciale che ha provveduto al rinnovo delle cariche provinciali e può essere modificato, per comprovate esigenze organizzative, nell'ambito della valenza congressuale.

> *Art.43*
> *La Segreteria è composta da uno o più Segretari eletti dal Consiglio Direttivo in armonia con quanto previsto dall'art. 42 del presente Statuto. Fra i membri della Segreteria verrà nominato un Segretario Amministrativo ed eventualmente un Segretario Coordinatore.*

Art. 25

La Segreteria Provinciale ha, di fronte ai terzi, la legale rappresentanza del S.A.B./F.A.B.I. di Siena e provincia nelle persone dei Segretari provinciali "pro tempore" eletti e risultanti dall'apposito verbale. In deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo la rappresentanza legale del S.A.B. spetta al Segretario coordinatore oppure - anche disgiuntamente - a Segretari Provinciali da lui delegati.

Art. 26

La Segreteria Provinciale è l'organismo esecutivo del C.D.P. Essa cura inoltre l'organizzazione degli uffici del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia, **in modo più adatto a soddisfare le esigenze e i compiti del S.A.B. stesso.**

> *Art.44*
> *La Segreteria:*
> 1. *ha la legale rappresentanza del S.A.B. secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo;*
> 2. *organizza l'attività del S.A.B. nel modo più adatto a soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei soggetti di cui all'art.1;*
> 3. *organizza gli uffici e svolge l'opera necessaria per l'adempimento dei compiti del S.A.B.;*

4. *attua le direttive e le disposizioni della F A.B.I. nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo.*

Art. 27

L'elezione della Segreteria Provinciale avviene con votazione diretta, segreta, su scheda indicante i nominativi dei componenti il C.D.P. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei posti stabiliti Nell'ambito della Segreteria Provinciale il C.D.P. elegge il Segretario Coordinatore.

Risultano eletti i nominativi che hanno riportato almeno la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il C.D.P.

Art. 28

La Segreteria elegge nel proprio ambito la Segreteria Amministrativa composta da un Segretario Amministrativo.

Art. 29

Il Segretario Coordinatore predispone l'attività dei colleghi di Segreteria Provinciale, in base agli ambiti di intervento e di competenza collegialmente stabiliti.

Art. 30

La Segreteria Amministrativa cura l'ordinata, puntuale e documentata amministrazione delle risorse economiche fermo restando che la responsabilità verso il C.D.P. è stabilita secondo le previsioni di cui al successivo art. 3**4.**

Art. 31

La Segreteria Amministrativa redige l'annuale rendiconto da sottoporre alla Segreteria Provinciale nonché al C.D.P. per l'approvazione entro il 30/4 dell'anno successivo

Art. 3**2**

L'indirizzo nella gestione delle suddette risorse è demandato al C.D.P., il quale determina, all'inizio di ogni anno, i criteri generali di fruizione e di controllo.

La Segreteria Provinciale, che ha la diretta gestione di tali risorse tramite il Segretario Coordinatore, rende conto della dotazione al C.D.P. ogni qualvolta lo stesso lo richieda e, comunque, in sede di consuntivo a fine anno.

CAPITOLO III

GESTIONE RISORSE

Art. 3**3**

Le cariche del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia non danno diritto a compensi, sotto qualsiasi forma denominati, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e fatti salvi gli indennizzi, per quanto inerisce l'attività esterna si assicura il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e pernottamento.

> ***Art.37***
> ***Le cariche del Sindacato Autonomo non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese e/o indennizzi. Il C.D.P. definisce le modalità di rimborso e/o indennizzo per l'attività connessa alle cariche del S.A.B..***

Art. 3**4**

Le spese devono essere documentate e del controllo sulle spese risponderanno in via principale la Segreteria Amministrativa ed il Segretario Coordinatore.

Le libertà sindacali devono essere utilizzate esclusivamente nell'interesse del sindacato, dei lavoratori rappresentati, connesse comunque ed in ogni caso al mandato affidato e per le attività sindacali di volta in volta stabilite.

Gestione delle risorse

CAPITOLO IV

NORME DISCIPLINARI

Art. 35

Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza dello Statuto Federale, delle norme del presente Regolamento e delle delibere assunte dalla F.A.B.I. e dalle sue strutture competenti.

Art. 36

In tema di sanzioni disciplinari si applica quanto previsto all'art. 25 comma (v) **e all'art. 48** dello Statuto Federale.

Art.48
Il Consiglio Direttivo del S.A.B., previa inchiesta orale e scritta, può deliberare, nei confronti dell'iscritto che si renda responsabile di indisciplina o di altri atti e/o comportamenti giudicati biasimevoli, una sanzione proporzionata alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni sono le seguenti:

- ***richiamo verbale o scritto del Consiglio Direttivo;***
- ***biasimo verbale o scritto del Consiglio Direttivo;***
- ***sospensione dalle cariche sindacali fino ad un massimo di sei mesi;***
- ***sospensione dall'iscrizione fino ad un massimo di un anno;***
- ***espulsione.***

Il provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato in forma scritta, dovrà essere motivato e sottoscritto dalla Segreteria Provinciale. È ammesso il ricorso contro tali provvedimenti, entro 30 giorni dalla comunicazione, secondo le norme del presente Statuto. La comminazione del provvedimento di espulsione determina l'impossibilità per l'iscritto di svolgere attività sindacale.

CAPITOLO V

NORME D'ESECUZIONE

Art. 37

Il presente Regolamento è redatto in conformità allo Statuto Federale della F.A.B.I. e potrà essere modificato, emendato od integrato solo previa delibera del C.D.P. del S.A.B. F.A.B.I. di Siena e provincia.

> Art.35
> Il Sindacato Autonomo è regolato dalle leggi in vigore e dalle presenti clausole statutarie. Deve darsi un regolamento interno che disciplini la vita associativa del S.A.B. e il regolamento stesso avrà validità dopo l'approvazione da parte del C.D.C. della F.A.B.I. Nel regolamento del S.A.B. deve essere disciplinato anche l'istituto della cooptazione.

Art. 38

Qualora lo Statuto Federale della F.A.B.I. dovesse essere modificato per la parte riguardante i Sindacati Autonomi Bancari, le norme del presente Regolamento, che risultassero in contrasto, devono essere sostituite, di diritto, previo eventuale loro coordinamento, con quelle dello Statuto della F.A.B.I.

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto Federale.